



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

**SETTORE CONTABILITA' - TRIBUTI - ECON. - SERV.
CIMITERIALI
Ufficio RAGIONERIA**

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 153 DEL 23-12-2020

Reg. generale n. 915 del 23-12-2020

Oggetto: RINNOVO TRIENNALE SISTEMA ANTIVIRUS MULTILICENZA ESET NOD32 PER WINDOWS A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati denominato GDPR, *General Data Protection Regulation* - Regolamento UE 2016/679, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016, che disciplina la materia del trattamento dei dati personali e della privacy, si propone come obiettivo quello di rafforzare la protezione dei dati personali di cittadini e residenti dell'Unione europea, sia all'interno che all'esterno dei confini della stessa, restituendo loro il controllo dei propri dati personali, semplificando il contesto normativo che riguarda gli affari internazionali, unificando e rendendo omogenea la normativa privacy dentro l'UE;

CONSIDERATO che, per tali scopi, è necessario implementare gli opportuni strumenti di sicurezza come, ad esempio, un sistema antivirus valido che consenta di aumentare il livello di protezione della propria infrastruttura informatica, con l'obiettivo di tutelare nel miglior modo possibile i dati sensibili trattati;

CONSIDERATO, inoltre, che il mancato aggiornamento dell'antivirus mette in serio pericolo da attacchi tramite internet e posta elettronica tutti i personal computer, i server e le banche dati della rete informatica comunale;

DATO ATTO che è in scadenza il sistema antivirus attualmente in uso Eset NOD32 Enterprise per sistema operativo Microsoft Windows;

RITENUTO necessario procedere al rinnovo dell'attuale sistema antivirus multilicenza ad uso degli uffici comunali con incremento fino a 80 delle postazioni protette, per la durata di tre anni a partire dal 26/12/2020;

RILEVATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di

committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018);

ATTESO che, trattandosi di fornitura di importo stimato inferiore alla soglia di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nella nuova formulazione, non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico;

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 75.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

art. 1, c. 1: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. (..)”;

- art. 1, c. 2. “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture... (omissis) di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto... (omissis) per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

- art. 32, c. 14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL):

- il fine che si intende perseguire è la protezione del sistema informatico comunale da minacce esterne, per garantire il corretto funzionamento degli uffici;
- l'oggetto del contratto è il rinnovo della licenza antivirus Eset NOD32 per sistema operativo Microsoft Windows implementando il numero di postazioni da proteggere fino a un massimo di 80;
- il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza;
- l'importo del contratto è stato stimato in € 2.700,00 IVA esclusa;

ACQUISITO, con protocollo n. 21.497 del 22/12/2020, il preventivo di spesa per il servizio di cui sopra dalla ditta SW Office Automation s.r.l. v. Ponte Chienti 20 Monte S. Giusto (MC) – P.I. 00961510435 per un importo di € 2.675,00 + IVA 22%;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento del suddetto servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 nei confronti dell'azienda sopra indicata, avendo la stessa presentato offerta migliorativa e di importo concorrenziale in riferimento alla prestazione richiesta;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", ed in particolare il disposto del punto 4.2.2 relativo all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo fino a € 5.000,00;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta attestata dal documento unico di regolarità contributiva on-line prot. INPS_23203070 richiesto il 23/10/2020 con scadenza validità il 20/02/2021;

DATO ATTO che si è provveduto a consultare il Casellario ANAC secondo le nuove Linee guida n. 4 ANAC licenziate dall'Autorità Anticorruzione con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, con riscontro negativo in riferimento alle annotazioni sull'impresa offerente;

DATO ATTO, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (CIG Z4B2FF5C62);

VERIFICATO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 6/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 6/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 23/04/2020 di aggiornamento del suddetto PEG;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con l'atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTI gli articoli 107, 147-*bis*, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di DARE ATTO, inoltre, che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Funzionario responsabile del Settore Contabilità e Finanze Dott. Luca Squadroni e che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
3. di AFFIDARE, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 e per le ragioni esplicate in premessa, alla "SW Office Automation s.r.l." con sede in via Ponte Chienti 20 a Monte San Giusto (MC) e P.I. 00961510435, il rinnovo triennale della licenza antivirus Eset NOD32 per il sistema operativo Microsoft Windows e per un numero di postazioni fino a 80, al prezzo complessivo di € 2.675,00 + IVA 22%;
4. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, l'importo complessivo di € 3.263,50 al capitolo 110213 "*Spese per informatizzazione uffici comunali*" del bilancio corrente, sul quale il sottoscritto ha accertato la disponibilità finanziaria;
5. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
6. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 23-12-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 05-03-2021

Treia, 18-02-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 18-02-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
